

PROPOSTE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  
AI CAPI I – II – III – IV – V DEL “REGOLAMENTO DI CONTABILITA’  
DELL’AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)

Rispetto al testo coordinato approvato con deliberazione n. 21 del 14.07.2016

**ARTICOLO 1 (vigente)**  
**Principi generali**

1. L’Agenzia redige il bilancio di previsione annuale, il cui riferimento temporale è l’anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio indicato al comma 1, deliberato dal Comitato d’Indirizzo [...] entro il 31 dicembre, salvo diverso termine previsto da norma di legge [...].
3. L’esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio e termina al 31 dicembre dello stesso anno.
4. La gestione è unica, come unico è il relativo bilancio.

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Sono stati integralmente SOSTITUITI i commi 1, 2 e 3.

**TESTO FINALE RISULTANTE**

**ARTICOLO 1**  
**Principi generali**

1. Il bilancio di A.I.Po viene elaborato e gestito in applicazione agli schemi di armonizzazione ed ai principi contabili, generali ed applicati, stabiliti dalle norme statali ed indirizzati alle Regioni e loro enti strumentali.
2. L’Agenzia adotta le modalità organizzative ed informatiche finalizzate alla valorizzazione delle risorse finanziarie disponibili, improntandone la gestione a criteri di trasparenza, efficacia, economicità, interoperabilità.
3. Il sistema di bilancio fornisce informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all’andamento dell’Agenzia a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale, ed economico-finanziaria.
4. La gestione è unica, come unico è il relativo bilancio.

**ARTICOLO 2 (vigente)**  
**Bilancio di previsione**

1. Il bilancio di previsione dell’Agenzia è composto di bilancio annuale e bilancio pluriennale, in applicazione a quanto disposto dal decreto legislativo 28/03/2000, n. 76 “Principi

fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4 della L. 25/06/1999, n. 208", e dalla Legge 196/2009 e conseguenti Decreti applicativi.

2. Il bilancio annuale è formulato in termini finanziari di competenza e di cassa, integrato da un sistema di rilevazioni economico-patrimoniali ai sensi degli artt. 25-27 del D.Lgs n. 76/2000.
3. Il bilancio pluriennale è redatto per tre anni nei soli termini di competenza. Esso non comporta autorizzazioni all'esecuzione d'entrate e di spese, è aggiornato annualmente.
4. Nel bilancio di previsione è iscritto come posta a sé stante, rispettivamente, dell'entrata e della spesa, l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; è iscritto, altresì, tra le entrate da incassare del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
5. Il bilancio di previsione è costituito dal preventivo finanziario, ed è corredato della tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo d'amministrazione presunto al 31 dicembre, dell'anno precedente quello cui si riferisce il preventivo.
6. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione, in calce alla quale devono essere indicati i singoli capitoli di spesa ed i relativi stanziamenti la cui copertura è assicurata dall'utilizzazione del presunto avanzo d'amministrazione.
7. Del presunto disavanzo d'amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni d'esercizio, al fine del relativo assorbimento, e il Comitato d'Indirizzo deve illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento, nella deliberazione del bilancio preventivo.
8. Al bilancio di previsione è allegato, altresì, il parere del Collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 49 del presente regolamento.
9. Il bilancio di previsione, con i relativi allegati, è trasmesso, entro dieci giorni dalla delibera d'approvazione adottata dal Comitato d'Indirizzo, alle Regioni.

#### **PROPOSTA DI MODIFICA**

Viene ABROGATO il comma 6.

Vengono ALLINEATI, con rettifiche ed abrogazioni, al Decreto 118 i commi 1 - 5.

Vengono INSERITI i commi 8 bis ed 8 ter.

#### **NUOVO TESTO RISULTANTE**

### **ARTICOLO 2**

#### **Bilancio di previsione**

1. Il bilancio di previsione dell' Agenzia è pluriennale, in applicazione a quanto disposto dalla Legge n. 196/2009, dal conseguente D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, d'ora in avanti definito "Decreto", nonché dai decreti ministeriali attuativi.

2. Il bilancio è formulato in termini finanziari di competenza e di cassa, integrato da un sistema di rilevazione economico patrimoniale, ed è accompagnato dal piano triennale delle attività previsto dal Decreto.
  3. Il Bilancio è redatto per tre esercizi nei termini di competenza e, per il primo dei tre esercizi, in termini di competenza e cassa. Esso comporta autorizzazioni all'esecuzione di entrate e spese, ed è aggiornato annualmente.
  4. Nel bilancio di previsione è iscritto come posta a sé stante, rispettivamente, dell'entrata e della spesa, l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; è iscritto, altresì, tra le entrate da incassare del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
  5. Il bilancio di previsione è costituito dal preventivo finanziario, ed è corredato della tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo d'amministrazione presunto al 31 dicembre, dell'anno precedente quello cui si riferisce il preventivo, nel formato prescritto dal Decreto.
- 6. ABROGATO**
7. Del presunto disavanzo d'amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni d'esercizio, al fine del relativo assorbimento, e il Comitato d'Indirizzo deve illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento, nella deliberazione del bilancio preventivo.
  8. Al bilancio di previsione è allegato, altresì, il parere del Collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 49 del presente regolamento.
- 8 bis. La struttura del bilancio è composta secondo le classi riportate al successivo articolo 4.**
- 8 ter. Le unità di voto su cui si esprime il Comitato di Indirizzo sono costituite da:**
- a) i titoli e le tipologie, per quanto concerne le Entrate;
  - b) le missioni, i programmi ed i titoli per quanto concerne le Spese.
9. Il bilancio di previsione, con i relativi allegati, è trasmesso, entro dieci giorni dalla delibera d'approvazione adottata dal Comitato d'Indirizzo, alle Regioni.

### **ARTICOLO 3 (vigente)** **Principi del bilancio**

1. I bilanci dell'Agenzia sono predisposti uniformandoli ai principi dell'annualità, universalità, veridicità, integrità, confrontabilità, pubblicità e trasparenza secondo la ricognizione disposta dal Decreto Legislativo 170/2006.
2. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.
3. Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno nell'esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio.

#### **PROPOSTA DI MODIFICA**

Viene allineato al Decreto 118/2011 ed INTEGRATO il comma 1.

**NUOVO TESTO RISULTANTE**

**ARTICOLO 3  
Principi del Bilancio**

1. I bilanci dell’Agenzia sono predisposti uniformandoli ai principi contabili generali contenuti nel Decreto, ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante del Decreto medesimo:
  - a) della programmazione;
  - b) della contabilità finanziaria;
  - c) della contabilità economico patrimoniale;
  - d) del bilancio consolidato.
2. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.
3. Il totale delle spese di cui è autorizzato l’impegno nell’esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio.

**ARTICOLO 4 (vigente)  
Classificazione delle entrate e delle spese**

1. Le entrate del bilancio sono classificate nei seguenti titoli:
  - Titolo I Entrate per il funzionamento
  - Titolo II Entrate derivanti da assegnazioni vincolate di parte corrente
  - Titolo III Utili, riscossione di crediti, canoni e rimborsi vari
  - Titolo IV Alienazione di beni
  - Titolo V Assunzione di prestiti e altre operazioni creditizie
  - Titolo VI Entrate per Partite di giro.
2. Le spese sono classificate nei seguenti Titoli:
  - Titolo I Spese correnti
  - Titolo II Spese d’investimento
  - Titolo III Rimborso di prestiti e di altre operazioni creditizie
  - Titolo IV Spese per partite di giro
3. Per le classificazioni sottostanti i titoli, l’Agenzia deve attenersi agli artt. 9 e 10 del Decreto Legislativo 76/2000.
4. L’unità elementare del bilancio è rappresentata dall’unità previsionale di base (UPB).
- 4 bis. Le classificazioni necessarie sono effettuate sulla base della codificazione denominata SIOPE.
5. Le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli, in apposito elenco annesso al bilancio, ai fini della gestione e rendicontazione.
6. [...]

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Vengono SEMPLIFICATI ed ALLINEATI, al Decreto 118, i commi 1 - 4  
Viene ABROGATO il comma 5

**NUOVO TESTO RISULTANTE**

**ARTICOLO 4**

**Classificazione delle entrate e delle spese**

1. Il principale livello di classificazione delle entrate è costituito dai titoli, suddivisi in tipologie, che a loro volta sono suddivise in categorie, al cui interno sono collocati i singoli capitoli.
2. Le spese sono prioritariamente classificate nelle Missioni. I livelli di classificazione della Spesa subordinati alle Missioni sono, in ordine decrescente:
  - a) i Programmi;
  - b) i Titoli;
  - c) i macroaggregati, al cui interno sono contenuti i singoli capitoli.
3. Per le classificazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l' Agenzia deve attenersi alla tassonomia, agli schemi armonizzati ed al piano dei conti finanziario prescritti dal Decreto, per quanto applicabili alle proprie attività istituzionali.
4. L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo, che si raccorda col livello 4 del piano dei conti finanziario.
- 4 bis. Le classificazioni necessarie sono effettuate sulla base della codificazione denominata SIOPE.
5. **ABROGATO.**
6. [...].

**ARTICOLO 6 (Vigente)**

**Rappresentazione del bilancio**

1. Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso, definiti al momento della redazione del documento previsionale.

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Viene MODIFICATO il comma 1, per allineamento al D. Lgs. 118/2011.

**NUOVO TESTO RISULTANTE**

**ARTICOLO 6**  
**Rappresentazione del bilancio**

1. Il bilancio di competenza **viene rappresentato attraverso documenti e schemi armonizzati che si attengono ai formati prescritti ed allegati al Decreto.**

**ARTICOLO 7 (vigente)**  
**Quadro riassuntivo**

1. Il bilancio di previsione si conclude con un quadro riepilogativo nel quale sono riassunte per titoli e categorie le previsioni di competenza e di cassa e viene data dimostrazione dei risultati differenziali tra le entrate e le spese secondo i livelli di aggregati citati.

**PROPOSTA DI MODIFICA**  
ABROGATO

**NUOVO TESTO RISULTANTE**

**ARTICOLO 7**  
**Quadro riassuntivo**

**ABROGATO**

**ARTICOLO 7 bis (Vigente)**  
**Programmazione opere e relazione illustrativa al bilancio**

1. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della proposta di bilancio di previsione avanzata all'esame del Comitato d'Indirizzo dall'Agenzia, sono accompagnati da:
  - a) relazione illustrativa al bilancio predisposta dal Direttore, sentita la dirigenza dell'Agenzia ed in coerenza con la programmazione regionale;
  - b) schema di programmazione triennale ed elenco annuale delle opere.
2. Nella relazione illustrativa dello stato di previsione dell'entrata sono espone le motivazioni seguite per la determinazione dell'ammontare dello stanziamento delle poste ed in particolare, per ciascun titolo, le quote non aventi natura ricorrente. Sono, altresì, illustrati gli andamenti delle entrate prevedibili per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale, coerentemente con quanto indicato nello stesso documento contabile.
3. Nella relazione illustrativa dello stato di previsione della spesa sono espone le motivazioni seguite per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alle spese correnti di carattere discrezionale che presentano tassi di variazione significativamente diversi dagli analoghi stanziamenti degli esercizi precedenti.
4. Nella relazione illustrativa della spesa sono, altresì, indicati:

- a) le eventuali assunzioni di personale necessarie sia a tempo determinato che indeterminato ed eventuali contratti di collaborazione e consulenze necessarie per la realizzazione dei programmi e dei progetti;
- b) l'elenco degli indicatori di efficacia ed efficienza che s'intendono utilizzare per valutare i risultati;
- c) la coerenza delle risorse risultante dai documenti di programmazione economico-finanziaria delle Regioni.

#### **PROPOSTA DI MODIFICA**

Vengono modificate le parole del titolo dell' articolo da " .... relazione illustrativa al bilancio" in "... documenti di accompagnamento al bilancio".

Vengono INSERITE le lettere c) e d) al comma 1.

Viene INSERITA la lettera d) al comma 4.

Vengono ADATTATI alcuni termini del comma 3, il tutto per allineamento al D. Lgs. 118/2011.

#### **NUOVO TESTO RISULTANTE**

##### **ARTICOLO 7 bis**

##### **Programmazione opere e documenti di accompagnamento al bilancio**

1. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della proposta di bilancio di previsione avanzata all'esame del Comitato d'Indirizzo dall'Agenzia, sono accompagnati da:
  - a) piano delle attività predisposto dal Direttore, sentita la dirigenza dell'Agenzia ed in coerenza con la programmazione regionale;
  - b) schema di programmazione triennale ed elenco annuale delle opere;
  - c) piano biennale acquisti beni e servizi;**
  - d) piano degli indicatori di bilancio.**
2. Nel piano delle attività dello stato di previsione dell'entrata sono espone le motivazioni seguite per la determinazione dell'ammontare dello stanziamento delle poste ed in particolare, per ciascun titolo, le quote non aventi natura ricorrente. Sono, altresì, illustrati gli andamenti delle entrate prevedibili per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale, coerentemente con quanto indicato nello stesso documento contabile.
3. Nel piano delle attività dello stato di previsione della spesa **per ogni missione, programma e titolo**, sono espone le motivazioni seguite per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alle spese correnti di carattere discrezionale che presentano tassi di variazione significativamente diversi dagli analoghi stanziamenti degli esercizi precedenti.
4. Nel piano delle attività della spesa sono, altresì, indicati:
  - a) le eventuali assunzioni di personale necessarie sia a tempo determinato che indeterminato ed eventuali contratti di collaborazione e consulenze necessarie per la realizzazione dei programmi e dei progetti;

- b) l'elenco degli indicatori di efficacia ed efficienza che s'intendono utilizzare per valutare i risultati;
- c) la coerenza delle risorse risultante dai documenti di programmazione economico-finanziaria delle Regioni;
- d) i raccordi con gli altri strumenti di pianificazione dell' Agenzia.**

**ARTICOLO 8 (vigente)**  
**Risultato d'amministrazione**

1. Il risultato d'amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto, di cui al Capo V.
2. In caso di risultato positivo tale avanzo e' distinto in: fondi non vincolati, fondi vincolati da obbligazioni giuridiche, ivi comprese quelle relative ai fondi iscritti nelle partite di giro, fondi per finanziamento di spese in conto capitale e fondi d'ammortamento.
3. L'avanzo, nel rispetto degli obblighi di cui alle precedenti distinzioni, concorre a definire il complesso delle entrate disponibili all'Agenzia.
4. In caso di risultato negativo il disavanzo concorre a definire il complesso delle spese alle quali l'Agenzia deve fare fronte.
5. L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato:
  - a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
  - b) per il finanziamento di spese d'investimento;
  - c) per spese di funzionamento relativamente alla sola quota di avanzo "non vincolato" ai sensi del comma 2 del presente articolo;
  - d) per il pagamento dei residui perenti.

**PROPOSTA**

Il comma 2 viene allineato al D. Lgs. 118/2011, così come le lettere c) e d) del comma 5.

**NUOVO TESTO RISULTANTE**

**ARTICOLO 8**  
**Risultato d'amministrazione**

1. Il risultato d'amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto, di cui al Capo V.
2. In caso di risultato positivo tale avanzo è distinto in:
  - a) fondo pluriennale vincolato;**
  - b) parte accantonata;**
  - c) parte vincolata;**
  - d) parte destinata agli investimenti;**
  - e) parte disponibile.**



3. L'avanzo, nel rispetto degli obblighi di cui alle precedenti distinzioni, concorre a definire il complesso delle entrate disponibili all'Agenzia.
4. In caso di risultato negativo il disavanzo concorre a definire il complesso delle spese alle quali l'Agenzia deve fare fronte.
5. L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato:
  - a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
  - b) per il finanziamento di spese d'investimento;
  - c) per spese di funzionamento relativamente alla sola quota di avanzo "non vincolato" ai sensi del comma 2, **lettera e)** del presente articolo;
  - d) per il pagamento dei residui perenti, **fino al loro esaurimento, come previsto dal Decreto.**

**ARTICOLO 13 bis (vigente)**  
**Fondo di svalutazione crediti**

1. Nello stanziamento del bilancio relativo alle spese correnti è previsto un apposito fondo per svalutazione crediti.
2. La somma stanziata costituisce, al termine dell'esercizio, economia che confluisce nel risultato d'amministrazione quale fondo vincolato da utilizzare, per pari importo, a fronte dell'eliminazione di crediti di dubbia o incerta esigibilità.

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Viene MODIFICATA la denominazione dell' articolo da "Fondo di svalutazione crediti" in "Fondo crediti di dubbia esigibilità".

Viene modificata parte del comma 1.

**NUOVO TESTO RISULTANTE**

**ARTICOLO 13 bis**  
**Fondo crediti di dubbia esigibilità**

1. Nello stanziamento del bilancio relativo alle spese correnti è previsto un apposito fondo **per crediti di dubbia esigibilità**.
2. La somma stanziata costituisce, al termine dell'esercizio, economia che confluisce nel risultato d'amministrazione quale fondo vincolato da utilizzare, per pari importo, a fronte dell'eliminazione di crediti di dubbia o incerta esigibilità.

**ARTICOLO 13 ter (Vigente)**  
**Fondo per transazioni e accordi bonari**

1. Nel bilancio di previsione è iscritto, tra le previsioni di competenza, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire in relazione ad accordi bonari, come normato dalla vigente regolamentazione dei contratti pubblici.
2. Su tale capitolo non possono essere effettuati impegni ed emessi mandati di pagamento, ma si provvede, all'occorrenza e con atto del Direttore dell'Agenzia, trasferendo le somme necessarie ai pertinenti capitoli di bilancio.
3. L'ammontare del fondo per transazioni e accordi bonari è determinato in misura non inferiore al 3% dell'elenco annuale degli interventi.

**PROPOSTA DI MODIFICA**

ABROGATO, ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

**NUOVO TESTO RISULTANTE**

**ARTICOLO 13 ter**  
**Fondo per transazioni e accordi bonari**

**ABROGATO**

**ARTICOLO 14 (Vigente)**  
**[...] Variazioni compensative**

1. [...] Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e le variazioni compensative, anche in termini di cassa fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione finanziario, sono autorizzate dal Dirigente delle Risorse Finanziarie, con propria determinazione.
2. [...] Le variazioni di cui al presente articolo non formano oggetto di comunicazione al Tesoriere dell' Agenzia, ai sensi della vigente normativa.
3. [...]
4. [...]

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Viene ABROGATO il comma 2.

**NUOVO TESTO RISULTANTE**

**ARTICOLO 14**  
**[...] Variazioni compensative**

1. [...] Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e le variazioni compensative, anche in termini di cassa fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione finanziario, sono autorizzate dal Dirigente delle Risorse Finanziarie, con propria determinazione.
- 2. ABROGATO.**
3. [...]
4. [...]

**ARTICOLO 14 bis (Vigente)**  
**Assestamento del bilancio**

1. Entro il mese di luglio di ogni anno il Comitato d'Indirizzo dell'Agenzia delibera l'assestamento al bilancio di previsione; tale provvedimento è subordinato alla ricognizione dei residui attivi e passivi ed all'approvazione del Conto del Tesoriere.
2. Con l'assestamento di bilancio si provvede:
  - a) all'aggiornamento dei residui attivi e passivi come risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso;
  - b) all'adeguamento delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
  - c) all'utilizzo dell'avanzo o al ripiano del disavanzo, per la parte non ancora applicata, risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente;
  - d) ad apportare le altre opportune variazioni alle entrate e alle spese iscritte in bilancio;
  - e) ad aggiornare la programmazione triennale ed annuale delle opere pubbliche.

**PROPOSTA DI MODIFICA**

I comm1 e 2 vengono allineati al D.Lgs. 118/2011, così come la lettera b) e la lettera f) inserita.

**NUOVO TESTO RISULTANTE**

**ARTICOLO 14 bis**  
**Assestamento del bilancio**

1. Entro il mese di luglio di ogni anno il Comitato d'Indirizzo dell'Agenzia delibera l'assestamento al bilancio di previsione; tale provvedimento è subordinato **al riaccertamento ordinario dei residui previsto dal Decreto, di cui al Capo IV ed alla approvazione del rendiconto per il precedente esercizio, di cui al Capo V.**
2. Con l'assestamento di bilancio si provvede:

- a) all'aggiornamento dei residui attivi e passivi come risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello in corso;
- b) all'adeguamento delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, **anche a seguito delle reimputazioni derivanti dal riaccertamento ordinario dei residui**;
- c) all'utilizzo dell'avanzo o al ripiano del disavanzo, per la parte non ancora applicata, risultante dal rendiconto;
- d) ad apportare le altre opportune variazioni alle entrate e alle spese iscritte in bilancio;
- e) ad aggiornare la programmazione triennale ed annuale delle opere pubbliche;
- f) **ad aggiornare il piano biennale degli acquisti di beni e servizi.**

#### **ARTICOLO 14 ter (Vigente)** **Variazioni al bilancio di previsione**

1. [...] Oltre alla fattispecie di variazioni normate dall' art. 14, il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell' esercizio di competenza, sia per quanto attiene alle entrate che alle uscite. Tali variazioni non devono comunque alterare gli equilibri di bilancio e sono in ogni caso sottoposte al parere del Collegio dei Revisori Legali. Le variazioni di cui al presente articolo vengono comunicate al Tesoriere dell' Agenzia, con le modalità previste dalle norme vigenti.
- 1 bis. Le variazioni possono essere, a seconda della loro natura, di competenza del Comitato di Indirizzo o del Direttore.
- 1 ter. Sono di competenza del Comitato di Indirizzo le variazioni fra stanziamenti di titoli e tipologie relativamente alle entrate e fra gli stanziamenti di missioni, programmi e titoli relativamente alle uscite.
- 1 quater. Il Direttore è competente ad effettuare variazioni compensative fra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all' interno dell' amministrazione. Egli è inoltre competente ad effettuare variazioni tra le dotazioni finanziarie all' interno di ciascun programma. Competono, inoltre, al Direttore i prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste e le variazioni agli stanziamenti di sola cassa.
- 1 quinquies. Nei casi in cui fosse necessario procedere con tempestività ad un adeguamento di poste di bilancio come regolate dal precedente comma 1ter, le variazioni possono essere approvate con atto del Direttore, previa comunicazione al Comitato d'Indirizzo e sottoposte al parere del Collegio dei Revisori nonchè alla ratifica dello stesso Comitato di Indirizzo, nella sua prima seduta utile e comunque sia entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. [...]
3. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali o urgenti da motivare; la procedura adottata è quella del comma 1 quinquies.

## **PROPOSTA DI MODIFICA**

Viene ABROGATO l'ultimo periodo del comma 1.

## **NUOVO TESTO RISULTANTE**

### **ARTICOLO 14 ter Variazioni al bilancio di previsione**

1. [...] Oltre alla fattispecie di variazioni normate dall' art. 14, il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell' esercizio di competenza, sia per quanto attiene alle entrate che alle uscite. Tali variazioni non devono comunque alterare gli equilibri di bilancio e sono in ogni caso sottoposte al parere del Collegio dei Revisori Legali. ~~Le variazioni di cui al presente articolo vengono comunicate al Tesoriere dell' Agenzia, con le modalità previste dalle norme vigenti.~~
  - 1 bis. Le variazioni possono essere, a seconda della loro natura, di competenza del Comitato di Indirizzo o del Direttore.
  - 1 ter. Sono di competenza del Comitato di Indirizzo le variazioni fra stanziamenti di titoli e tipologie relativamente alle entrate e fra gli stanziamenti di missioni, programmi e titoli relativamente alle uscite.
  - 1 quater. Il Direttore è competente ad effettuare variazioni compensative fra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all' interno dell' amministrazione. Egli è inoltre competente ad effettuare variazioni tra le dotazioni finanziarie all' interno di ciascun programma. Competono, inoltre, al Direttore i prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste e le variazioni agli stanziamenti di sola cassa.
  - 1 quinquies. Nei casi in cui fosse necessario procedere con tempestività ad un adeguamento di poste di bilancio come regolate dal precedente comma 1ter, le variazioni possono essere approvate con atto del Direttore, previa comunicazione al Comitato d'Indirizzo e sottoposte al parere del Collegio dei Revisori nonché alla ratifica dello stesso Comitato di Indirizzo, nella sua prima seduta utile e comunque sia entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. [...]
  3. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali o urgenti da motivare; la procedura adottata è quella del comma 1 quinquies.

### **ARTICOLO 15 (vigente) Esercizio provvisorio**

1. Qualora il bilancio di previsione non fosse deliberato dal Comitato d'Indirizzo entro il 31 dicembre d'ogni anno, l'amministrazione dell'Agenzia è autorizzata, per non oltre quattro mesi, all'esercizio provvisorio del bilancio.
2. L'esercizio provvisorio del bilancio deve avvenire sulla base del bilancio deliberato dall'Agenzia per l'esercizio finanziario precedente.

3. L'autorizzazione è limitata, per ogni mese, ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa di ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie non suscettibili di frazionamento.

#### **PROPOSTA DI MODIFICA**

Viene AGGIUNTO il comma 4, per allineamento al D. lgs. 118/2011.

#### **NUOVO TESTO RISULTANTE**

##### **ARTICOLO 15 Esercizio provvisorio**

1. Qualora il bilancio di previsione non fosse deliberato dal Comitato d'Indirizzo entro il 31 dicembre d'ogni anno, l'amministrazione dell'Agenzia è autorizzata, per non oltre quattro mesi, all'esercizio provvisorio del bilancio.
2. L'esercizio provvisorio del bilancio deve avvenire sulla base del bilancio deliberato dall'Agenzia per l'esercizio finanziario precedente.
3. L'autorizzazione è limitata, per ogni mese, ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa di ciascun Programma, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie non suscettibili di frazionamento.
4. **Lo stanziamento disponibile viene ridotto della quota già stanziata del Fondo Pluriennale Vincolato e degli impegni assunti.**

##### **ARTICOLO 15 bis (Vigente) I capitoli del bilancio**

1. Il capitolo comprende un solo oggetto d'entrata o di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati, di contenuto omogeneo e chiaramente definito.
2. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti previsionali definitivi delle entrate e delle spese dell'esercizio in corso al momento della redazione del bilancio di previsione. Ogni capitolo indica, altresì, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, nonché quello delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, cumulativamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.
3. Ciascun capitolo d'entrata e di spesa è contraddistinto da un numero di codice meccanografico che viene derivato dal sistema di classificazione denominato SIOPE.

## **PROPOSTA DI MODIFICA**

Viene MODIFICATO il comma 3, per allineamento col D. lgs. 118/2011.

## **NUOVO TESTO RISULTANTE**

### **ARTICOLO 15 bis I capitoli del bilancio**

1. Il capitolo comprende un solo oggetto d'entrata o di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati, di contenuto omogeneo e chiaramente definito.
2. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti previsionali definitivi delle entrate e delle spese dell'esercizio in corso al momento della redazione del bilancio di previsione. Ogni capitolo indica, altresì, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, nonché quello delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, cumulativamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.
3. Ciascun capitolo d'entrata e di spesa è contraddistinto da un numero di codice meccanografico che viene **raccordato almeno con il livello IV del piano dei conti integrato.**

## **CAPO II – GESTIONE FINANZIARIA ENTRATE**

### **ARTICOLO 17 (Vigente) Accertamento delle entrate**

1. L'entrata è accertata, con provvedimento del Direttore su iniziativa dei Dirigenti responsabili di Area o di Settore, quando, [...] appurata la ragione del [...] credito e il soggetto debitore, si iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza nell'anno.
2. Quando trattasi d'entrata la cui riscossione è sottoposta ad oneri o condizioni, è necessario che l'accertamento sia preceduto da apposito provvedimento d'accettazione del Dirigente competente.
3. L'accertamento d'entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture, con imputazione al competente capitolo di bilancio.
4. A tale fine la relativa documentazione è trasmessa al Dirigente delle Risorse Finanziarie.
5. Le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato, delle Regioni o di altri enti pubblici sono accertate sulla base dei provvedimenti di assegnazione.

6. Le entrate di natura patrimoniale, provenienti da trasferimenti in conto capitale, sono accertate sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l'ammontare.
7. Le entrate derivanti da gestione di servizi sono accertate a seguito di emissione delle relative fatture.
8. Le entrate variabili e/o di natura eventuale sono accertate sulla base di atti amministrativi specifici, contratti o provvedimenti giudiziari.
9. In mancanza di idonea documentazione concernente il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.
10. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio di previsione e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
11. Le scritture relative alle entrate debbono essere tenute in modo da consentire il riscontro della tempestività del pagamento da parte dei singoli debitori e le eventuali morosità.

#### **PROPOSTA DI MODIFICA**

Viene INSERITA, prima della parola "ENTRATE", la formulazione "Sezione I", complementare alla successiva "Sezione II" di questo Capo.

Viene SOSTITUITA parte del periodo "Direttore su iniziativa dei Dirigenti responsabili di Area o di Settore" in "del Dirigente competente", per assicurare autonomia dirigenziale.

Viene INSERITO il comma 10 bis, per allineamento al D. Lgs. 118/2011.

#### **NUOVO TESTO RISULTANTE**

### **CAPO II – GESTIONE FINANZIARIA**

#### **SEZIONE I – ENTRATE**

##### **ARTICOLO 17**

#### **Accertamento delle entrate**

1. L'entrata è accertata, con provvedimento del **Dirigente competente**, quando, [...] appurata la ragione del [...] credito e il soggetto debitore, si iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito che diviene giuridicamente perfezionato ed esigibile in quell'esercizio.
2. Quando trattasi d'entrata la cui riscossione è sottoposta ad oneri o condizioni, è necessario che l'accertamento sia preceduto da apposito provvedimento d'accettazione del Dirigente competente.
3. L'accertamento d'entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture, con imputazione al competente esercizio e capitolo di bilancio.
4. A tale fine la relativa documentazione è trasmessa al Dirigente delle Risorse Finanziarie.



5. Le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato, delle Regioni o di altri enti pubblici sono accertate sulla base dei provvedimenti di assegnazione.
6. Le entrate di natura patrimoniale, provenienti da trasferimenti in conto capitale, sono accertate sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l'ammontare.
7. Le entrate derivanti da gestione di servizi sono accertate a seguito di emissione delle relative fatture.
8. Le entrate variabili e/o di natura eventuale sono accertate sulla base di atti amministrativi specifici, contratti o provvedimenti giudiziari.
9. In mancanza di idonea documentazione concernente il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.
10. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio di previsione e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
- 10 bis Le entrate accertate e non esigibili al termine dell'esercizio di imputazione, vengono re-imputate agli esercizi successivi, e concorrono a determinare il risultato di amministrazione.**
11. Le scritture relative alle entrate debbono essere tenute in modo da consentire il riscontro della tempestività del pagamento da parte dei singoli debitori e le eventuali morosità.

**ARTICOLO 20 (Vigente)**  
**Residui attivi**

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate a norma dell'articolo 17 e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
2. Possono essere mantenute fra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente le entrate riaccertate a seguito di revisione annuale in sede di rendiconto consuntivo.

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Viene INSERITO il comma 3, per allineamento col D. Lgs. 118/2011.

**NUOVO TESTO RISULTANTE**

**ARTICOLO 20**  
**Residui attivi**

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate a norma dell'articolo 17, esigibili e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
2. Possono essere mantenute fra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente le entrate certificate a seguito di riaccertamento ordinario dei residui.

- 3. Le somme accertate e non eliminate, ma che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, vengono gestite come indicato nell' art. 17, comma 10 bis.**

**GESTIONE FINANZIARIA  
SPESE**

**ARTICOLO 21 (Vigente)  
Impegni di spesa**

1. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Agenzia a creditori determinati o determinabili, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio e nel rispetto dei principi contabili definiti.
2. Gli impegni di spesa sono assunti con atti del Direttore o dei Dirigenti delle strutture organizzative competenti in materia, sulla base di provvedimenti di organizzazione e di attribuzione delle competenze.
3. Tutti gli atti che comportino oneri a carico del bilancio devono essere annotati nelle apposite scritture, previa verifica di cui all'articolo 21 bis.
4. Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio.
5. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso.
6. Viene consentita l'annotazione di prenotazione di impegni di spesa a valere su esercizi futuri relativamente a:
  - a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi per le quali l'impegno può estendersi a più anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;
  - b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo.
  - c) [...]
7. Nell'ambito delle dotazioni di ogni capitolo di spesa, con procedura gestita dal Dirigente delle Risorse Finanziarie, possono essere registrati accantonamenti, con finalità specifica ed importo determinato, all'interno dei quali possono poi essere assunti i relativi e conseguenti impegni di spesa.
8. Le prenotazioni pluriennali scaturiscono da procedimenti gestiti dal Dirigente delle Risorse Finanziarie, coerenti alla programmazione triennale e che determinano la registrazione automatica degli accantonamenti, di cui al comma 7 del presente articolo, a valere sui singoli esercizi finanziari.
9. [...]
10. [...]

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Viene INSERITA, prima della parola "SPESE", la formulazione "Sezione II".

Vengono ELIMINATE le parole “ del Direttore o”, per assicurare autonomia dirigenziale.  
Viene MODIFICATO/INTEGRATO il comma 5, e vengono INSERITI i commi 5 bis e 7 bis, per allineamento al D. Lgs. 118/2011.

## **NUOVO TESTO RISULTANTE**

### **GESTIONE FINANZIARIA**

#### **SEZIONE II – SPESE**

##### **ARTICOLO 21**

##### **Impegni di spesa**

1. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Agenzia a creditori determinati o determinabili, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio e nel rispetto dei principi contabili definiti.
2. Gli impegni di spesa sono assunti con atti dei Dirigenti delle strutture organizzative competenti in materia, sulla base di provvedimenti di organizzazione e di attribuzione delle competenze.
3. Tutti gli atti che comportino oneri a carico del bilancio devono essere annotati nelle apposite scritture, previa verifica di cui all'articolo 21 *bis*.
4. Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio.
5. Gli impegni **si iscrivono come competenza nell'esercizio finanziario in cui l'ammontare del debito diviene giuridicamente perfezionato ed esigibile.**
- 5 bis Le spese impegnate e non esigibili al termine dell' esercizio di imputazione, vengono re-imputate agli esercizi successivi, e concorrono a determinare il risultato di amministrazione.**
6. Viene consentita l' assunzione di impegni di spesa a valere su esercizi futuri relativamente a:
  - a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi per le quali l'impegno può estendersi a più anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;
  - b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo.
  - c) [...]
7. Nell'ambito delle dotazioni di ogni capitolo di spesa, con procedura gestita dal Dirigente delle Risorse Finanziarie, possono essere registrate prenotazioni d' impegno, con finalità specifica ed importo determinato, all'interno dei quali possono poi essere assunti i relativi e conseguenti impegni di spesa.
- 7 bis Nell' ambito delle ordinarie procedure di gestione del sistema informativo contabile, l'Agenzia adotta specifiche soluzioni informatiche finalizzate alla trasparente e tempestiva annotazione delle entrate e delle spese con sviluppo pluriennale.**

8. Le prenotazioni pluriennali scaturiscono da procedimenti gestiti dal Dirigente delle Risorse Finanziarie, coerenti alla programmazione triennale e che ne determinano la registrazione automatica, secondo le finalità e le modalità di cui ai commi 7 e 7 bis del presente articolo, a valere sui singoli esercizi finanziari.

9. [...]

10. [...]

**ARTICOLO 21 bis (Vigente)**  
**Parere di regolarità contabile**

1. Su ogni proposta di deliberazione o determinazione che comporti impegno di spesa ed obbligazioni finanziarie, il Dirigente delle Risorse Finanziarie o suo delegato esprime parere di regolarità contabile, a pena di nullità, previa verifica:

- a) della relativa copertura finanziaria;
- b) della corretta imputazione della entrata e della spesa;
- c) del rispetto delle norme del presente regolamento.

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Viene INTEGRATO l'unico comma<sup>1</sup>, ed INSERITI i commi 2, 3 e 4, per assicurare autonomia dirigenziale, trasparenza, assunzione di responsabilità, allineamento col D. Lgs. 118/2011 e con la gestione informatizzata della contabilità e degli atti dirigenziali.

**NUOVO TESTO RISULTANTE**

**ARTICOLO 21 bis**  
**Parere di regolarità contabile**

1. Su ogni proposta di deliberazione o determinazione che comporti impegno di spesa ed obbligazioni finanziarie, il Dirigente delle Risorse Finanziarie o suo delegato esprimono parere di regolarità contabile, a pena di nullità. L'espressione del parere o del visto di regolarità contabile deriva da valutazioni:

- a) della relativa copertura finanziaria
- b) della corretta imputazione dell'entrata e della spesa;
- c) sull'osservanza delle norme fiscali ;**
- d) sull'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell' obbligazione;**
- e) sul rispetto dei principi contabili generali ed applicati del Decreto.**

**2. Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto secondo la normativa vigente, ed inserito nell' atto in corso di formazione.**

**3. Il parere contrario alla proposta di atto o che contenga rilievi in merito al suo contenuto, deve essere adeguatamente motivato ed inviato al servizio proponente.**

**ARTICOLO 24 (Vigente)**  
**Ordinazione della spesa**

1. Il pagamento delle spese è ordinato, entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria, salvo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 30.
2. I mandati di pagamento sono firmati dal competente Dirigente delle Risorse Finanziarie o dal suo delegato debitamente individuato con atto di designazione del Direttore dell'Agenzia.
3. I mandati contengono le seguenti altre indicazioni :
  - a) esercizio finanziario;
  - b) capitolo del bilancio e relativa disponibilità distinta per residui e competenza;
  - c) codice meccanografico del capitolo;
  - d) nome e cognome, data e luogo di nascita e di residenza o denominazione, codice fiscale del creditore ove non trattasi di personale dipendente;
  - e) causale del pagamento;
  - f) importo in cifre;
  - g) modalità di estinzione del titolo;
  - h) data di emissione;
  - i) data di scadenza ove necessaria.
4. I mandati di pagamento sono cronologicamente registrati sull'apposito giornale di cassa e nei partitari di spesa, prima dell'invio all'istituto [...] tesoriere, tenendo distinti quelli che si riferiscono alla competenza a quelli relativi ai residui.
5. Previo accordo con l'Istituto Tesoriere, ed ai sensi del D.P.R. 367/94 e D.P.R. 445/2000, l'Agenzia adotta mandati elettronici.

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Viene INSERITO il comma 6, per allineamento col D. Lgs. 118/2011.

**NUOVO TESTO RISULTANTE**

**ARTICOLO 24**  
**Ordinazione della spesa**

1. Il pagamento delle spese è ordinato, entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria, salvo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 30.
2. I mandati di pagamento sono firmati dal competente Dirigente delle Risorse Finanziarie o dal suo delegato debitamente individuato con atto di designazione del Direttore dell'Agenzia.
3. I mandati contengono le seguenti altre indicazioni :
  - a) esercizio finanziario;

- b) capitolo del bilancio e relativa disponibilità distinta per residui e competenza;
  - c) codice meccanografico del capitolo;
  - d) nome e cognome, data e luogo di nascita e di residenza o denominazione, codice fiscale del creditore ove non trattasi di personale dipendente;
  - e) causale del pagamento;
  - f) importo in cifre;
  - g) modalità di estinzione del titolo;
  - h) data di emissione;
  - i) data di scadenza ove necessaria.
4. I mandati di pagamento sono cronologicamente registrati sull'apposito giornale di cassa e nei partitari di spesa, prima dell'invio all'istituto [...] tesoriere, tenendo distinti quelli che si riferiscono alla competenza a quelli relativi ai residui.
5. Previo accordo con l'Istituto Tesoriere, ed ai sensi del D.P.R. 367/94 e D.P.R. 445/2000, l'Agenzia adotta mandati elettronici.
- 6. Ogni transazione è raccordata al livello 5 del piano dei conti integrato.**

**ARTICOLO 26 bis (Vigente)**  
**Residui passivi**

1. Le spese impegnate a norma dell'articolo 21 e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.

**PROPOSTE DI MODIFICA**

Vengono INSERITI i commi 2 e 3, analogamente all' art. 20, per allineamento col D. Lgs. 118/2011.

**NUOVO TESTO RISULTANTE**

**ARTICOLO 26 bis**  
**Residui passivi**

1. Le spese impegnate a norma dell'articolo 21 e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.
- 2. Possono essere mantenuti fra i residui passivi dell'esercizio esclusivamente gli impegni certificati a seguito di riaccertamento ordinario dei residui.**
- 3. Le somme impegnate e non eliminate, ma che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, vengono gestite come indicato nell' art. 21, comma 5 bis.**

**CAPO III - SERVIZIO DI TESORERIA, CASSA ECONOMALE, SISTEMI DI [....]  
CONTABILIZZAZIONE**

**ARTICOLO 29 (vigente)  
Affidamento del servizio di tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria è affidato in base ad apposita convenzione, approvata dal Comitato d'Indirizzo e stipulata dal Dirigente delle Risorse Finanziarie, ad Istituti individuati secondo la normativa vigente. Il servizio è aggiudicato previo esperimento d'apposita gara basata su un capitolato speciale di appalto [...].
- 1.bis Per il fine di cui al presente articolo, il Comitato d'Indirizzo può con propria autonoma decisione aderire ad una delle Convenzioni in essere, per le Regioni istitutrici dell'Agenzia, acquisito l'assenso della Regione interessata.
2. La convenzione di cui al comma 1 può prevedere le modalità per l'autonomo espletamento del servizio di cassa delle strutture periferiche dell'Agenzia ove presenti.
3. L'Agenzia può avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente è l'istituto tesorerie o cassiere di cui al comma 1, previa emissione di apposita reversale da parte dell'Agenzia [...].
4. [...]

**PROPOSTE DI MODIFICA**

Viene INSERITO il comma 1 ter, per allineamento col D. Lgs. 118/2011.

**NUOVO TESTO RISULTANTE**

**ARTICOLO 29  
Affidamento del servizio di tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria è affidato in base ad apposita convenzione, approvata dal Comitato d'Indirizzo e stipulata dal Dirigente delle Risorse Finanziarie, ad Istituti individuati secondo la normativa vigente. Il servizio è aggiudicato previo esperimento d'apposita gara basata su un capitolato speciale di appalto [...].
- 1 bis. Per il fine di cui al presente articolo, il Comitato d'Indirizzo può con propria autonoma decisione aderire ad una delle Convenzioni in essere, per le Regioni istitutrici dell'Agenzia, acquisito l'assenso della Regione interessata.
- 1 ter. Il bilancio di previsione e le sue variazioni vengono trasmessi al tesoriere con comunicazione predisposta in conformità agli schemi prescritti dal Decreto.**
2. La convenzione di cui al comma 1 può prevedere le modalità per l'autonomo espletamento del servizio di cassa delle strutture periferiche dell'Agenzia ove presenti.

3. L'Agenzia può avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente è l'istituto tesorerie o cassiere di cui al comma 1, previa emissione di apposita reversale da parte dell'Agenzia [...].
4. [...]

#### **CAPO IV - CHIUSURA DELLE CONTABILITA' DI ESERCIZIO**

##### **ARTICOLO 33 (Vigente) Ricognizione dei residui**

1. L'Agenzia è tenuta a compilare annualmente, alla chiusura dell'esercizio, la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
2. Detta situazione dovrà indicare la consistenza al primo gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, o perché perenti nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
3. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima.
4. Le variazioni e le eliminazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposito e motivato provvedimento del Direttore dell'Agenzia.
5. Sulle suddette variazioni il Collegio dei revisori dei conti esprime il proprio parere.
6. La situazione di cui al comma 1 e il provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo sono allegate al conto consuntivo.

##### **PROPOSTA DI MODIFICA**

Vien MODIFICATA la denominazione dell' articolo da "Ricognizione " a "Riaccertamento ordinario".

Viene MODIFICATO il comma 1,

Vengono INSERITI il comma 2 bis ed il comma 4 bis,

Vengono MODIFICATI i commi 4 e 5,

Viene INSERITO il comma 7, tutte modifiche ed integrazioni per allineamento al D. Lgs. 118/2011.

##### **NUOVO TESTO RISULTANTE**

##### **ARTICOLO 33 Riaccertamento ordinario dei residui**



- 1. In applicazione dell' art. 4 del Decreto, l'Agenzia è tenuta a compilare annualmente, alla chiusura dell'esercizio, il riaccertamento ordinario dei residui, certificando la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.**
2. Detta situazione dovrà indicare la consistenza al primo gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
- 2 bis Gli importi accertati o impegnati, non esigibili al termine dell' esercizio, se non eliminati, devono essere re-imputati agli esercizi successivi.**
3. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima.
- 4. Le variazioni e le eliminazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposito e motivato provvedimento di approvazione del Direttore dell'Agenzia, da emanare entro il 31 marzo.**
- 4 bis I dirigenti responsabili delle singole strutture emettono un provvedimento formale, con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del comma 4, col quale attestano la conservazione o la re-imputazione dei residui di loro competenza.**
5. Sulle variazioni di cui al comma 4, il Collegio dei revisori dei conti esprime il proprio parere, propedeutico al rendiconto di cui al Capo V.
6. La situazione di cui al comma 1 e il provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo sono allegati al rendiconto, di cui al Capo V.
- 7. I provvedimenti di liquidazione non possono avere luogo, a carico di importi impegnati e re-imputati, prima dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui, del rendiconto e dell'adeguamento dei relativi stanziamenti sull'esercizio corrente.**

#### **ARTICOLO 34 Vigente) Perenzione amministrativa**

1. I residui passivi delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui l'impegno si è perfezionato, si intendono perenti agli effetti amministrativi.
2. [...]
3. I residui passivi delle spese in conto capitale, derivanti da importi che l'Agenzia abbia assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quarto esercizio successivo a quello in cui l'impegno si è perfezionato, si intendono perenti agli effetti amministrativi.
4. Nel conto del bilancio vengono previsti quattro capitoli da collocare tra le spese obbligatorie per il pagamento dei residui perenti, così denominati:
  - a) fondo per la reiscrizione residui perenti in parte corrente non vincolato;
  - b) fondo per la reiscrizione residui perenti in parte corrente vincolato;
  - c) fondo per la reiscrizione residui perenti in conto capitale non vincolato;
  - d) fondo per la reiscrizione residui perenti in conto capitale vincolato.
5. I pagamenti a carico dei capitoli di cui al comma 4 sono disposti solo su richiesta dei creditori.

**PROPOSTA DI MODIFICA**

ABROGATO, in quanto col D. Lgs. 118/2011 non è previsto il mantenimento di tale istituto.

**NUOVO TESTO RISULTANTE**

**ARTICOLO 34**  
**Perenzione amministrativa**

**ABROGATO**

**CAPO V – ELABORATI DEL CONTO CONSUNTIVO**

**ARTICOLO 40**  
**Rendiconto consuntivo**

1. Il rendiconto consuntivo è costituito dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio ed è corredato di una relazione illustrativa predisposta dal Direttore dell'Agenzia. Il rendiconto consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia.
2. [...]
3. La relazione illustrativa [...] dovrà riguardare l'andamento della gestione dell'Agenzia nei suoi settori operativi, ponendo in evidenza le spese sostenute ed i risultati raggiunti per ciascun servizio, programma e progetto in funzione degli obiettivi prefissati.
4. Lo schema di rendiconto consuntivo ricalca quello del bilancio di previsione articolato per capitoli ed è, unitamente alla relazione illustrativa del Direttore, sottoposto, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 5 del presente articolo, all'esame del Collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione, da allegare al predetto schema.
- 4 *bis* Nella relazione illustrativa di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono riportati alcuni indicatori di efficacia ed efficienza quali, ad esempio:
  - a) Capacità di spesa: è data dal rapporto tra il totale dei pagamenti e la massa spendibile (stanziamenti di competenza finali + residui passivi iniziali);
  - b) Velocità di cassa: è data dal rapporto tra il totale dei pagamenti e la somma dei residui passivi iniziali e gli impegni di competenza;
  - c) Capacità d'impegno: è data dal rapporto tra impegni e stanziamenti finali di competenza;
  - d) Indice di economia: è dato dal rapporto tra le economie di stanziamento e lo stanziamento finale di competenza;
  - e) Smaltimento dei residui passivi: è dato dal rapporto tra la somma dei pagamenti in conto residui e i residui passivi eliminati (per insussistenza e perenzione) e l'ammontare dei residui passivi iniziali;
  - f) Accumulazione dei residui passivi: è dato dal rapporto tra la differenza dei residui passivi finali e iniziali e dei residui passivi finali.

5. Il rendiconto consuntivo è deliberato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è trasmesso entro dieci giorni dalla data della deliberazione alle Regioni.

#### **PROPOSTA DI MODIFICA**

Viene SOSTITUITA al titolo dell' articolo la parola "consuntivo" con la parola "generale".

Viene MODIFICATO il comma 4 bis, e viene INSERITO il comma 6, per allineamento al D. Lgs. 118/2011.

#### **NUOVO TESTO RISULTANTE**

##### **ARTICOLO 40 Rendiconto generale**

1. Il rendiconto è costituito dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio ed è corredato di una relazione illustrativa predisposta dal Direttore dell'Agenzia. Il rendiconto generale deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia.
2. [...]
3. La relazione illustrativa [...] dovrà riguardare l'andamento della gestione dell'Agenzia nei suoi settori operativi, ponendo in evidenza le spese sostenute ed i risultati raggiunti per ciascun servizio, programma e progetto in funzione degli obiettivi prefissati.
4. Lo schema di rendiconto consuntivo ricalca quello del bilancio di previsione ed è, unitamente alla relazione illustrativa del Direttore, sottoposto, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 5 del presente articolo, all'esame del Collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione, da allegare al predetto schema.
- 4 bis **Al rendiconto viene allegato il piano degli indicatori di bilancio, quali prescritti dalla vigente normativa.**
5. Il rendiconto è deliberato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è trasmesso entro dieci giorni dalla data della deliberazione alle Regioni.
6. **Alla deliberazione di approvazione del rendiconto sono allegati, oltre alla relazione del Direttore ed al parere del Collegio, i documenti e schemi armonizzati prescritti dal Decreto.**

##### **ARTICOLO 42 bis (vigente) Rendiconto del Tesoriere e degli agenti contabili**

1. Il Tesoriere, il Cassiere e il Consegnatario devono rendere il conto della propria gestione.
2. La resa del conto del Tesoriere, del Cassiere e del Consegnatario formano oggetto di appositi verbali da redigersi e consegnare al Dirigente delle Risorse Finanziarie entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

3. Il Dirigente delle Risorse Finanziarie procede all'approvazione dei conti di cui al comma 2 e dell'allegata documentazione entro i successivi 30 giorni, previa apposizione da parte del medesimo Dirigente o di suo delegato del visto di parificazione.

#### **PROPOSTA DI MODIFICA**

Viene INSERITO il comma 4, per allineare la resa dei conti giudiziali, verso la competente sezione della Corte dei Conti.

#### **NUOVO TESTO RISULTANTE**

##### **ARTICOLO 42 bis**

##### **Rendiconto del Tesoriere e degli agenti contabili**

1. Il Tesoriere, il Cassiere ed il Consegretario devono rendere il conto della propria gestione.
2. La resa del conto del Tesoriere, del Cassiere e del Consegretario formano oggetto di appositi verbali da redigersi e consegnare al Dirigente delle Risorse Finanziarie entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
3. Il Dirigente delle Risorse Finanziarie procede all'approvazione dei conti di cui al comma 2 e dell'allegata documentazione entro i successivi 30 giorni, previa apposizione da parte del medesimo Dirigente o di suo delegato del visto di parificazione.
4. **Entro 60 giorni dall' approvazione del rendiconto, i conti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, vengono resi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. La competenza territoriale è stabilita in funzione della sede legale dell' Agenzia.**